

DELIBERA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

# ORDINI PROFESSIONALI 'OBBLIGATI' ALLA LEGGE ANTICORRUZIONE

Controlli al via dal primo gennaio 2015.

di Maria Giovanna Trombetta  
*Avvocato, Fnovi*

**I pacchetto anticorruzione, con tutti i connessi obblighi di trasparenza e di incompatibilità degli incarichi, si applica anche a Collegi**

**e Ordini professionali:** lo ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione che, occupandosi di definire i confini di applicabilità della legge 190/2012 e delle sue misure attuative, ha chiarito che nel raggio d'azione delle norme figurano anche gli organismi di rappresentanza dei

professionisti.

Il chiarimento è arrivato con la delibera n. 145/2014 che ha ribaltato le conclusioni contenute in un parere *pro veritate* rilasciato al Comitato Unitario delle Professioni (Cup) dall'ex Presidente della Corte Costituzionale Piero Alberto Capotosti,



scomparso quest'estate.

Il parere rilasciato dall'illustre giurista, premessa una ricostruzione sistemica della peculiare natura giuridica e della posizione ordinamentale degli Ordini professionali, propendeva per l'esclusione degli organismi ordinistici dal campo di applicazione della disciplina in oggetto.

Per il prof. Capotosti la risposta circa l'applicabilità o meno delle discipline in commento doveva essere ricercata caso per caso sulla base della valutazione degli obiettivi di tali discipline e del contenuto specifico di esse.

A conferma di questo ragionamento citava la recente giurisprudenza europea che ha escluso gli Ordini professionali dall'applicazione delle norme europee in materia di appalti (Corte di giustizia 12 settembre 2013, in causa C-526/11), nonché dall'espressa esclusione degli Ordini dal comparto delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini delle norme europee sui vincoli ai bilanci statali consolidati (Reg. Ce n. 2223/1996, par. 2.68).

Dalla disamina condotta sull'impianto generale delle normative anticorruzione e trasparenza l'ex Presidente della Corte Costituzionale aveva concluso che si trattava di discipline ontologicamente connesse all'esigenza di verifica e controllo della spesa pubblica, che non potevano dunque riferirsi ad enti che, pur avendo natura pubblica, non ricevono fondi statali e non gravano sulla fiscalità generale, bensì sono alimentati dalle dazioni degli iscritti negli albi.

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione, invece, gli Ordini professionali - in qualità di enti pubblici non economici, non potendo essere qualificati come enti associativi - hanno l'obbligo di nominare un responsabile della prevenzione della corruzione e di adeguarsi alle norme sull'incompatibilità degli incarichi.

L'Anac non ha riscontrato nell'or-

dinamento norme che estromettono gli Ordini dall'obbligo degli adempimenti della L. 190/2012 e tutto ruota - come accennato - intorno alla qualificazione degli Ordini come enti pubblici non economici, ribadita anche dalla Cassazione (con la sentenza n. 21226/2001 che ha sancito *"la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell'ente"*).



Nessuna via di fuga dunque per gli Ordini professionali rispetto agli adempimenti imposti dalla legge.

Quest'analisi ha condotto l'Anac a ritenere che gli Ordini sono soggetti alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del piano triennale della trasparenza, al rispetto del codice di comportamento del dipendente pubblico, alla nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione, agli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Sono, poi, soggetti al rispetto dei divieti in tema di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

La Federazione ha recentemente partecipato ad un incontro organizzato alla presenza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, e del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso del quale - oltre ad essere annunciato lo *slittamento al prossimo 1 gennaio del termine concesso agli Ordini professionali per adempiere alle previsioni del D. Lgs. n. 39/2013* - è emersa qualche rifles-

sione sull'opportunità di un intervento correttivo in materia.

Dagli interventi dei responsabili delle due Authority è emersa infatti la volontà di intervenire sulla materia per meglio graduare le modalità dei dati da pubblicare, e ciò al fine di offrire un reale strumento di consultazione per i cittadini che devono essere messi in grado di esercitare un controllo reale sull'esercizio del potere da parte degli organismi pubblici.

Le due Authority sono cofirmatarie di una **nota** indirizzata al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nella quale hanno evidenziato che l'applicazione del D. Lgs. n. 33 del 2013 presenta talune criticità che attengono, essenzialmente, al carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità. *"Essi si applicano infatti, con analogo contenuto, - si legge nella nota trasmessa - ad enti e realtà profondamente diversi tra loro, senza distinguerne la portata in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio di corruzione; dell'ambito di esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegnate, della cui gestione l'ente debba quindi rispondere"*.

Queste precisazioni e dichiarazioni di intenti sono state accolte con soddisfazione dalla Federazione che ritiene che, nel disciplinare in modo identico situazioni diverse, si rischia di pregiudicare la ragionevolezza complessiva della disciplina in materia di trasparenza quando è invece essenziale perseguire il buon andamento e la democraticità dell'azione amministrativa.

La Federazione auspica una soluzione di giusto compromesso tra le esigenze di trasparenza, a cui gli Ordini non si vogliono sottrarre, e quelle dei Consigli provinciali, la maggior parte di piccolissime dimensioni, che non hanno materialmente la possibilità di applicare una normativa ideata per le grandi amministrazioni pubbliche. ■